

Comune di Monte Argentario (Provincia di Grosseto)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ATTRIBUZIONE DELLA DENOMINAZIONE COMUNALE D'ORIGINE (DE.CO.) E PER LA TENUTA DEL REGISTRO

INDICE

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Ambito di attività e intervento
- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Istituzione della De.Co
- Art. 5 Registro "De.Co."
- Art. 6 Riconoscimento e logo "De.Co"
- Art. 7 Requisiti per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali
- Art. 8 Iscrizione nel registro "De.Co." dei prodotti tradizionali locali
- Art. 9 Procedura per l'iscrizione nel registro da parte delle imprese e per il rilascio dell'attestazione "De.Co."
- Art. 10 La Commissione per l'attribuzione della "De.Co."
- Art. 11 Disciplinare di produzione
- Art. 12 Controlli e sanzioni
- Art. 13 Iniziative comunali, tutele e garanzie
- Art. 14 Norme finali

Art. 1 - Oggetto e finalità

- 1. Il Comune di Monte Argentario intende favorire la tutela e la valorizzazione delle attività agroalimentari locali, quale strumento di promozione del territorio e della comunità.
- 2. Il presente regolamento stabilisce le modalità di attribuzione e di certificazione della denominazione comunale d'origine (De.Co.), quale attestazione di qualità rilasciata dal Comune ai prodotti agro-alimentari tradizionali strettamente collegati con il territorio che certifica la rispondenza agli standard di produzione locali.
- 3. Il Comune di Monte Argentario, grazie alle predette iniziative, intende quindi curare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio attraverso le produzioni artigianali ed alimentari riconoscendo ad esse capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale con utili ricadute su tutta la comunità.

Art. 2 – Ambito di attività e intervento

- 1. In particolare, l'azione del Comune si manifesta in direzione:
- a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza sul territorio comunale di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari (comprese le rispettive lavorazioni e/o confezioni tradizionali) che, a motivo della loro rilevanza siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione attraverso l'istituzione di un apposito registro pubblico al fine di garantirne il mantenimento della loro peculiarità;
- b) dell'assunzione, nell'ambito delle disponibilità finanziarie di volta in volta individuate, di iniziative di valorizzazione a favore di quei prodotti agro-alimentari locali (e delle attività ad esse connesse) che per il loro significato culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento (anche attraverso l'organizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche);
- c) dell'intervento mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata all'individuazione di ogni fonte che risulti utile per il conseguimento delle finalità di cui al presente regolamento;
- d) della promozione e del sostegno alle iniziative esterne, anche attraverso interventi finanziari diretti, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio e nel rispetto delle procedure previste dal regolamento comunale per la concessione di contributi, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di altri soggetti, pubblici o privati, a favore degli organismi associativi che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni e delle attività agro-alimentari;
- e) del contributo alla creazione di opportunità economiche per le imprese legate alla cultura produttiva e gastronomica, alle tradizioni locali e all'economia del turismo.

Art. 3 - Definizioni

- 1. Agli effetti del presente regolamento:
- per "prodotto tradizionale locale" si intende il prodotto agro-alimentare derivante da attività agricola o zootecnica o dalla lavorazione e trasformazione di altri prodotti, ottenuto secondo procedure e tecniche che si sono rinsaldate nel tempo e che presenta caratteristiche tipiche che ne determinano l'originalità e la riconducibilità al contesto territoriale locale;
- per "denominazione comunale d'origine (De.Co.)" si intende il riconoscimento ufficiale del comune ad un determinato prodotto tradizionale locale come patrimonio culturale tipico del territorio.

Art. 4 – Istituzione della De.Co

- 1. Per i fini di cui al presente regolamento, è istituita la De.Co., "Denominazione Comunale di Origine", per attestare l'origine dei prodotti ed il loro legame storico e culturale con il territorio comunale, nonché quale efficace strumento promozionale del Comune di Monte Argentario.
- 2. Attraverso la De.Co. si mira a:
- a) conservare nel tempo i prodotti che si identificano con gli usi e che fanno parte della cultura popolare locale;
- b) tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i sapori legati alle produzioni tipiche locali.
- 3. La De.Co. non costituisce un marchio di qualità ma, quale attestazione di origine geografica, equivale nel significato, negli obiettivi e negli effetti, al marchio "Made in Argentario".
- **4.** La De.Co., come pure il relativo logo, sono di esclusiva proprietà del Comune di Monte Argentario. Qualunque uso improprio da parte di soggetti non autorizzati sarà perseguito ai sensi di legge.

Art. 5 - Registro "De.Co."

- 1. È istituito il registro delle denominazioni comunali d'origine, cosiddetto registro "De.Co." per i prodotti agroalimentari tipici del Comune di Monte Argentario che ottengono il riconoscimento.
- 2. Il registro "De.Co." è un catalogo pubblico tenuto e aggiornato dal Comune in cui sono registrati i prodotti tradizionali locali che hanno ottenuto il riconoscimento della denominazione comunale d'origine "De.Co.".
- 3. Nel registro sono annotati i prodotti a denominazione comunale d'origine (De.Co.) e le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare l'attestazione De.Co. sui loro prodotti. Per ogni prodotto sono altresì indicati gli estremi della deliberazione di Giunta Comunale che ha disposto la relativa iscrizione nel registro.

Art. 6 - Riconoscimento e logo "De.Co"

- 1. La "De.Co." è una attestazione di qualità rilasciata dal comune ad un prodotto agroalimentare strettamente collegato con il territorio che certifica la rispondenza agli standard di produzione locali.
- 2. L'iscrizione nel registro "De.Co." può essere disposta per diverse categorie di prodotti tradizionali locali di cui si riporta il seguente elenco a carattere meramente indicativo e non esaustivo:
- piatti tipici di mare;
- preparazioni di pesci e crostacei;
- paste fresche, prodotti della panetteria, della gastronomia, della biscotteria, della pasticceria, della confetteria e della gelateria;
- piatti tradizionali della cucina dell'Argentario;
- alimenti tipici;
- bevande analcoliche, alcoliche, distillati, liquori e cocktail.
- 3. I prodotti iscritti nel registro "De.Co." devono essere prodotti nell'ambito del territorio comunali e legati alla storia e alla cultura locale. Possono essere iscritti nel registro anche le specialità ottenute con

gli ingredienti tipici locali e secondo la tradizione locale. In nessun caso potranno essere impiegati prodotti transgenici ovvero contenenti organismi geneticamente modificati.

- 4. Al fine di contraddistinguere i prodotti tradizionali locali che sono iscritti nel registro "De.Co." viene adottato un apposito logo identificativo, secondo il modello allegato al presente regolamento sotto la lettera "A" per costituirne parte integrante e sostanziale.
- 5. Il logo è di esclusiva proprietà comunale ed attesta l'iscrizione del prodotto nel registro di cui all'art. 5 del presente regolamento. Il logo può essere utilizzato dalle imprese iscritte nel registro "De.Co." per quel determinato prodotto e può essere applicato sulle confezioni o sugli imballaggi del prodotto stesso e sul relativo materiale pubblicitario.
- 6. È vietato utilizzare il logo "De.Co." per prodotti non iscritti nel registro di cui all'articolo 5 del presente regolamento. È altresì vietato l'utilizzo del logo "De.Co." da parte di imprese non iscritte nel relativo registro.

Art. 7 – Requisiti per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali

- 1. I prodotti che si fregiano della De.Co. devono essere prodotti nell'ambito del territorio del Comune di Monte Argentario ed essere comunque strettamente legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali.
- 2. La Denominazione Comunale di Origine può essere riconosciuta solo a prodotti e specialità che, secondo gli usi e le tradizioni locali, siano preparate con ingredienti genuini e di qualità.
- 3. L'imprenditore deve preparare le miscele per gli impasti esclusivamente con ingredienti ammessi dalla normativa vigente. Devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura e le altre disposizioni relative alla disciplina igienica ed alimentare.
- 4. Per i prodotti trasformati e le preparazioni gastronomiche, nel disciplinare del singolo prodotto approvato dalla Giunta comunale, sarà specificato se, in base alla specifica tradizione, uno o più degli ingredienti devono essere in tutto o in parte originari del territorio comunale o, eventualmente, provinciale.

Art. 8 - Iscrizione nel registro "De.Co." dei prodotti tradizionali locali

- 1. Il rilascio dell'attestazione e la relativa iscrizione nel registro "De.Co." può essere disposta previa segnalazione da parte di chiunque vi abbia interesse, incluse le imprese che producono o commercializzano il prodotto, oppure d'ufficio, in esito ad apposite indagini conoscitive disposte dal comune o dalla commissione di cui all'art. 10 volte ad accertare l'esistenza sul territorio comunale di prodotti agro-alimentari tradizionali locali.
- 2. La commissione di cui all'art. 10, valutate le segnalazioni provenienti da terzi e le eventuali indagini conoscitive disposte d'ufficio, propone alla Giunta comunale l'iscrizione nel registro "De.Co." del prodotto tradizionale locale. La Giunta Comunale dispone l'iscrizione nel registro "De.Co." del prodotto tradizionale locale, sulla base della proposta espressa dalla commissione di cui all'art. 10 del presente regolamento. Le deliberazioni di Giunta Comunale adottate in difformità dalla proposta della commissione dovranno essere opportunamente motivate.
- 3. Contestualmente al rilascio dell'attestazione "De.Co." e alla relativa iscrizione nel registro, viene anche approvato il relativo disciplinare di produzione che deve indicare specificamente per ogni singolo prodotto tradizionale locale la rispondenza a determinati requisiti di qualità del processo di produzione.

Art. 9 - Procedura per l'iscrizione nel registro da parte delle imprese e per il rilasciodell'attestazione "De.Co."

- 1. Possono richiedere l'iscrizione nel registro "De.Co." le imprese aventi sede nel Comune che svolgono attività inerente alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti tradizionali locali. La stessa impresa può richiedere e ottenere l'iscrizione nel registro e la concessione all'utilizzo dell'attestazione "De.Co." anche per più di un prodotto.
- 2. Qualora la segnalazione di un prodotto tradizionale locale da iscrivere nel registro "De.Co." provenga da una delle imprese che producono o commercializzano il prodotto medesimo, viene disposta anche l'iscrizione dell'impresa, previa presentazione di apposita domanda, nel registro "De.Co.".
- 3. L'istanza di iscrizione nel registro "De.Co." deve indicare le caratteristiche del prodotto, con riferimento alla qualità e al processo produttivo. In particolare, nell'istanza devono essere indicati:
- il nome del prodotto;
- la zona di produzione;

le